

n. 101-1/2024 Proc. Unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott.ssa Sara Trabalza	Presidente rel./est.
Dott. Federico Falfari	Giudice
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 101-1/24 r.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di: **CECERA SILVIA**, nata a Spoleto (PG) il 15.7.1976, residente a Spoleto (PG), Via Santo Spes di Spoleto n. 8, C.F. CCR SLV 76L55 I921E; **CECERA GIORGIO**, nato a Spoleto (PG) il 4.6.1980, residente a Spoleto (PG), Via del Carpentiere n. 1, C.F. CCR GRG 80H04 I921H; **CECERA MAURO**, nato a Spoleto (PG) il 6.5.1973, residente a Spoleto (PG), Via Lorenzo Betti n. 12, C.F. CCR MRA 73E06 I921G; **CESARI CESARETTI PAOLO**, nato a Spoleto (PG) il 27.6.1971, residente a Spoleto (PG), Via Santo Spes di Spoleto n. 8, C.F. CSR PLA 71H27 I921F rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Degli Esposti (c. f. DGLMSM65P08G478G; p. iva 02088900549), (fax: 075.5737203; e-mail: avv.mde@degliespoustudiolegale.it; pec: massimo.degliesposti@avvocatiperugiapec.it), con studio a Perugia, Via della Luna, n. 19, con l'assistenza del professionista nominato in luogo di OCC, Dott. Carlo Alberto Zualdi;

-RICORRENTI-

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso telematicamente depositato il 19.12.2024, i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.



In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).

Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene dunque allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.

Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale adito dai ricorrenti a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, posto che i medesimi ricorrenti risultano risiedere in Spoleto, ovvero in Comune ricompreso nel circondario del Tribunale adito.

Si evidenzia ancora, sempre in premessa, come l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai componenti del medesimo nucleo familiare, con origine di indebitamento comune.

Al riguardo, si osserva come sia applicabile il disposto dell'art. 66, c. 1 CCII sulle c.d. procedure familiari. La norma, infatti, è oggi collocata nel Codice della Crisi tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, c. 1 CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, in linea con altro condivisibile precedente di merito, quivi interamente richiamato in motivazione (Tribunale di Verona, sentenza del 6.10.2022, reperibile nelle più comuni banche dati) deve ritenersi che con l'entrata in vigore del Codice della Crisi, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, reputandosi come la norma costituisca previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata.

Si ritiene, tuttavia, di dover precisare sin da ora che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte tante distinte procedure di liquidazione per quanti sono i ricorrenti, al fine di tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente).



Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 272 CCII: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc.

Di conseguenza le masse attive e passive delle procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale.

Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza della già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito).

Si evidenzia, in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra (sostanzialmente corrispondente al corredo documentale già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore. Tanto osservato, si rileva come, nel caso di specie, tali documenti risultino in atti.

Ciò ricostruito, si evidenzia come, sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio degli stessi - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.



Considerato, infatti, per quanto si legge nella relazione dei gestori e nel ricorso introduttivo, come la situazione debitoria dei ricorrenti sia la seguente:

PASSIVITA' CECERA GIORGIO	CECERA MAURO
AGENZIA DELLE ENTRATE (importi non iscritti a ruolo)	13.029,32
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	
(importi a ruolo)	129.896,41
	125.364,66
EUROFACTOR (BANCO DESIO)	1.360,19
INTESA SANPAOLO - REVALUE	2.164,00
PENELOPE SVP (INTESA SANPAOLO)	
COFIDIS	
INPS (importi non iscritti a ruolo)	24.272,72
	16.616,28
TOTALE	157.693,32
	155.010,26

PASSIVITA'	CECERA SILVIA	CESARI CESARETTI PAOLO
AGENZIA DELLE ENTRATE		
(importi non iscritti a ruolo)	532,53	
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
(importi a ruolo)	140.979,42	4.101,40
EUROFACTOR (BANCO DESIO)		
INTESA SANPAOLO - REVALUE		
PENELOPE SVP (INTESA SANPAOLO)		
COFIDIS		5.442,00
INPS (importi non iscritti a ruolo)	30.366,80	
TOTALE	171.346,22	10.075,93

PASSIVITA'	IN SOLIDO	TOTALE NUCLEO
AGENZIA DELLE ENTRATE (importi non iscritti a ruolo)		13.561,85
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (importi a ruolo)		400.341,89
EUROFACTOR (BANCO DESIO)		1.360,19
INTESA SANPAOLO - REVALUE		2.164,00
PENELOPE SVP (INTESA SANPAOLO)	109.233,14	109.233,14
COFIDIS		5.442,00
INPS (importi non iscritti a ruolo)		71.255,80
TOTALE		603.358,87



Senonché, sulla scorta della ricostruzione della situazione patrimoniale che precede operata nella relazione particolareggiata, avuto riguardo a ciascuno dei ricorrenti, si ritiene che, alla luce dell'attivo complessivamente realizzabile, stimato in un totale di euro 83.000 (derivante dal ricavato della vendita forzata dell'immobile in comproprietà e dal possibile ricavato dei veicoli di proprietà degli istanti), possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Ciascuno dei ricorrenti versa, infatti, in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di far fronte alle obbligazioni contratte e che rende probabile l'insolvenza, stante l'insufficienza del patrimonio (mobiliare ed immobiliare), stimato nella domanda per ciascuno di essi, a far fronte alle obbligazioni precedentemente contratte nell'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta e da tempo cessata e che raggiungono i consistenti importi ora indicati. Nella relazione particolareggiata si legge, infatti, come l'attivo disponibile in favore del ceto creditorio consisterebbe - nella sostanza - in una porzione immobiliare, i cui comproprietari sono Cecera Silvia, Cecera Giorgio e Cecera Mauro, ubicata nel Comune di Spoleto, Fraz. Baiano, Via del Carpentiere n. 1, e distinta al N.C.E.U. del Comune di Spoleto al Foglio 186, Part. 229, sub 2 e 14, categoria catastale A/2 e C/6, abitazione con annessi garage, sottoposta ad esecuzione forzata e sottoposta a perizia di stima, ad opera del Geom. Massimiliano Galli, che ha determinato un valore pari ad € 160.600.

La procedura è la n. 170/2015, esperita da Italfondario S.p.a. presso il Tribunale di Spoleto è nella quale il lotto unico è stato aggiudicato definitivamente al prezzo di € 80.000,00 (ottantamila/00) a favore dello Studio di Ingegneria Flavoni Srl-Stp. In data 9.5.2024 il Giudice dell'Esecuzione, dott. Alberto Cappellini, ha emesso decreto di trasferimento a favore dell'aggiudicatario ed ha poi nominato, in data 14.6.2024, l'Istituto Vendite Giudiziarie dell'Umbria quale custode giudiziario del bene pignorato, con fissazione della data del 9.01.2025 per l'approvazione del piano di riparto.

Al contempo, visto quanto precede e la sostanziale assenza di attivo in capo a Cesari Cesaretti Sabatino¹, soccorre la previsione di cui al novellato art. 66 CCII che prevede la possibilità di accedere alla liquidazione controllata anche se uno dei debitori si trovi nelle condizioni previste dall'art. 283 CCII e se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'art. 268 co. 3 quarto periodo CCIII.

Per quanto riguarda la determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI giova evidenziare in questa sede che, ai sensi dell'art. 150 CCI

¹ Cesari Cesaretti Paolo risulterebbe proprietario, di veicolo in comproprietà con il coniuge Cecera Silvia, anche del veicolo targato CY656ZL, telaio KNEBA24426T237268, Fabbrica/Tipo KIA BA M211 522111, data immatricolazione 13.1.2006, uso autoveicolo per il trasporto privato di persone, cilindrata 999, alimentazione benzina. Detto veicolo risulta acquistato nuovo da Cesari Cesaretti Paolo in data 13.1.2006 al prezzo di 9.000 euro, relativamente al quale si stima che detto veicolo potrebbe valere, alla data odierna, circa 1.000/1.500 euro. Detto veicolo risulterebbe anche sottoposto a provvedimento di fermo amministrativo del 1.10.2014, ad opera di Equitalia Centro S.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione). Inoltre, il nucleo familiare di Cecera Silvia e Cesari Cesaretti Paolo ha conseguito nell'anno 2023 redditi netti da lavoro dipendente e da pensione pari ad euro 46.245 che risulterebbe appena sufficiente alla copertura delle spese del nucleo familiare.



richiamato espressamente dall'art. 270 co. 5 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura².

In ottemperanza al dato letterale dell'art. 268 CCII, la concreta determinazione della quota di reddito di ciascuno dei ricorrenti sottratta alla liquidazione dovrà essere determinata non già e direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII.

La quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare di ciascun ricorrente dovrà essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCI che le quantifica in rapporto "all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE" (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore e eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare), evidenziandosi come la sua concreta determinazione dovrà essere rimessa al Giudice delegato sentito il Liquidatore.

Si evidenzia ancora, sin da ora, come appare opportuno che il Liquidatore, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme da destinare alla liquidazione, da parte dei ricorrenti (ove ve ne siano effettive), provveda ad: 1) aprire tanti conti correnti, uno per ciascuna procedura; 2) comunichi all'INPS ed al datore di lavoro di ciascuno degli interessati di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sui conti correnti delle singole procedure che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, che saranno successivamente quantificati e che potranno invece rimanere a disposizione dei ricorrenti.

² Il rinvio all'art. 150 CCII, contenuto nell'art. 270, comma 5 CCII, comporta l'applicabilità anche alla procedura di liquidazione controllata della disciplina di cui all'art. 216, comma 10 CCII: pertanto, qualora alla data di apertura della liquidazione controllata siano pendenti procedure esecutive, il liquidatore dovrà tempestivamente decidere se subentrare al creditore procedente, ripartendo successivamente il ricavato tra tutti i creditori ammessi al passivo, secondo i criteri individuati nella procedura concorsuale predetta, e non solo tra i creditori intervenuti nell'esecuzione immobiliare. In alternativa, lo stesso dovrà far dichiarare l'improcedibilità della esecuzione in corso, salvo non si tratti di esecuzione iniziata dal creditore fondiario la quale, invece, potrà proseguire anche in pendenza della liquidazione controllata.

La scelta dovrà essere effettuata tenendo conto della massimizzazione dei risultati per la procedura e/o di contenimento dei costi, esplicitando nell'istanza da rivolgere al G.D. le motivazioni della decisione.

Analoga richiesta di subentro nel giudizio pendente dovrà essere effettuata nel caso in cui sia in corso un procedimento di divisione civile o endoesecutiva che abbia per oggetto una quota dei beni facenti capo al debitore.

In ogni caso, in virtù del principio dell'intangibilità dell'aggiudicazione ex 187-bis disp. att. c.p.c., qualora vi sia stata l'aggiudicazione nella parallela procedura esecutiva, la stessa deve rimanere valida ed, in caso di pagamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario, dovrà essere emesso necessariamente il decreto di trasferimento.

Il liquidatore dovrà in questo caso acquisire, previa autorizzazione del G.D., le somme ricavate nella procedura esecutiva per poi distribuirle nella procedura di liquidazione.



Sotto altro profilo, si reputa opportuno sin da ora, affrontare la questione, in linea con altro pronunciamento di merito che pienamente si condivide ed il cui percorso logico motivazionale è stato qui interamente richiamato (Tribunale di Verona, sentenza del 6.10.2022), relativa alla durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.

Sulla scorta delle argomentazioni rese dal medesimo Tribunale (conforme Tribunale di Bologna, sentenza del 27.09.2022), si ritiene che:

- la durata della procedura liquidatoria debba ritenersi dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza per cui la stessa non potrà essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare e fino a che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti;

- sennonché, si osserva come il CCII abbia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata: in particolare, l'art. 281 CCII, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione; la stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 CCI con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è ancora pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione deve essere dichiarata d'ufficio;

- l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281 CCII) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19;

- questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione;

- ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

Dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni:

a) la procedura di liquidazione non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;

b) il debitore può tuttavia ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;

c) una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;



d) conseguentemente, l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (e, dunque, dopo tre anni), per come del resto confermato sulla scorta della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 6/2024.

Del resto, prevede oggi l'art. 272 comma 3 CCII, per effetto del c.d. correttivo ter, che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione ed, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, potendo essere chiusa anteriormente al triennio, su istanza del liquidatore, solo ove risulti che non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire al ceto creditorio.

Si ritiene, dunque, in definitiva, come sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, come anche di recente riformato per effetto del c.d. correttivo ter, possa essere nominato liquidatore "l'OCC di cui all'art. 269" ovvero altro nominativo "scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento..".

Nel caso di specie, si riscontrano talune lacune/incongruenze nella relazione particolareggiata che giustificano la nomina di soggetto diverso dal professionista nominato e che ha depositato la stessa, alla luce: a) del mancato aggiornamento effettivo della predetta relazione, la quale è priva della specifica attestazione di cui al comma 3 dell'art. 268 CCII (che prevede che "quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'art. 269 CCII comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie". La suddetta attestazione è del tutto carente nello specifico e si ricavano i presupposti solo induttivamente, non essendovi tempo per disporre integrazione alla luce della imminente fissazione dell'approvazione del riparto); b) del contenuto della medesima relazione, modellata sulla "falsariga" di quella necessaria al deposito del diverso piano di ristrutturazione del debito del consumatore (comprensiva della valutazione ex art. 68 co. 3 CCII quivi del tutto superflua) a fronte della diversa presentazione della domanda di apertura della liquidazione controllata; c) della errata ricomprensione (tra l'altro con lievitazione inutile di spese, indicandosi ben due "advisors") tra i costi in prededuzione delle spese del legale che ha assistito i debitori e dell'altro professionista dagli stessi nominato, Dott. Paolo Mariani, a fronte della chiara previsione di cui all'art. 6 CCII, nel senso contrario alla stessa prededucibilità, proprio nell'ottica di limitare le spese procedurali in danno del ceto creditorio³.

³ Per quanto concerne il compenso del legale che assiste il debitore per la presentazione della domanda di liquidazione controllata, la giurisprudenza decisamente prevalente ha negato il riconoscimento della natura prededucibile di tale credito, sulla base delle seguenti considerazioni:
l'articolo 6 CCII non contempla tra i crediti prededucibili quello dei professionisti che abbiano assistito il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell'OCC;



Si dispone, pertanto, la nomina, quale liquidatore, della Dott.ssa Federica Micheli (la quale, in relazione agli adempimenti di cui all'art. 272 CCI – redazione dell'inventario e deposito del programma di liquidazione - terrà conto del disposto dell'art. 150 CCI e delle considerazioni sopra illustrate circa il reddito disponibile e la durata minima della procedura, valutando altresì se vi sia una quota mensile di reddito che possa essere messa a disposizione del ceto creditorio, tolta la quota di cui all'art. 268 co. 4 let. b).

Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati che non vi sia necessità di disporre la produzione ed in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), come detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII (il tutto, avuto specifico riguardo alla non necessità di adottare specifiche disposizioni in relazione alla procedura esecutiva immobiliare pendente dinnanzi al Tribunale

con l'introduzione dell'art. 6 CCII, il legislatore ha optato per l'eliminazione del criterio generale del credito sorto "in funzione" della procedura, per riservare la preveducibilità: i) ai soli crediti espressamente qualificati come tali dalla legge; ii) alle altre ipotesi contemplate nell'art. 6 CCII quest'ultime qualificate come tassative ed insuscettibili di applicazione estensiva o analogica. Tra queste ultime non figura, appunto, il compenso del legale che assiste sovra indebitato.

La tesi contraria ritiene possibile il riconoscimento della preveducibilità, in forza non dell'art. 6 CCII, ma dell'art. 277 CCII, a mente del quale "*i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti*"; ciò, malgrado l'art. 269 CCII non preveda come necessaria l'assistenza tecnica del difensore nella formulazione del ricorso, tenuto conto che lo stesso, stando al tenore letterale della disposizione, "*può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC*".

Secondo tale tesi, pertanto, la specialità della previsione contenuta nell'art. 277 CCII rispetto a quella generale contenuta all'art. 6 CCII, farebbe ritenere che il credito del professionista che assiste il debitore nella domanda di liquidazione controllata sia preveducibile, essendo indubbio che esso sorga proprio in funzione dell'accesso alla procedura.

Il d.lgs. 136/2024 ha, invero, depotenziato le motivazioni a sostegno del riconoscimento della preveducibilità per i crediti professionali in esame, avendo eliminato, nell'articolo 277 CCII, la previsione per cui "*..i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti*".

La disciplina dei crediti preveducibili è oggi contenuta, integralmente, nell'articolo 6 il quale prevede, alla lettera a), che sono preveducibili (unicamente per quanto rileva) "*..a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento*".

Si scorge in detta disposizione la chiara finalità di limitare il riconoscimento della preveduzione ai soli crediti relativi alle prestazioni rese dall'OCC (da leggersi anche come riferita al gestore, visto che il codice si riferisce sempre all'OCC in modo atecnico) nell'ambito di procedure da sovraindebitamento, con la conseguenza per la quale non può riconoscere tale natura ai crediti dei professionisti che assistono il debitore.

La lettera d) del medesimo articolo 6 CCII riconosce poi la preveducibilità ai "*..crediti legalmente sorti, durante la procedurale liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore la continuazione dell'esercizio dell'impresa*" riferendosi al "*..compenso degli organi preposti ed (al)le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento*".

Il Tribunale di Spoleto ritiene che le prestazioni professionali richieste dal debitore di cui alla lettera d) si riferiscano ad attività endoconcorsuali (poste in essere, cioè, dopo l'apertura della procedura), non legittimandosi il riconoscimento della preveduzione al legale che ha assistito il debitore nella presentazione del ricorso (ovverosia nella fase pre- apertura, alla quale la disposizione in esame non fa riferimento).

Questa interpretazione trova conferma in una lettura sistematica dell'articolo 6, in quanto i crediti dei professionisti per le attività rese "in funzione della domanda" sono indicati ai punti b) e c) della medesima disposizione, mentre la lettera d) regola la preveduzione endoconcorsuale, relativa ai crediti sorti "durante la procedura di liquidazione" oppure "successivamente alla domanda di accesso": è chiaro, per tali ipotesi, il riferimento alle spese di procedura che (pure) il debitore potrebbe dover sostenere una volta aperta la stessa ovvero una volta ottenuta l'omologa (per es., gli oneri per eventuali perizie di stima funzionali alle procedure competitive ex artt. 71 e 81 CCII o relativi ad eventuali soggetti specializzati incaricati, ecc...).



di Spoleto, essendo sufficiente che sia comunicata all'interno della stessa l'apertura della presente procedura).

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:

CECERA SILVIA, nata a Spoleto (PG) il 15.7.1976, residente a Spoleto (PG), Via Santo Spes di Spoleto n. 8, C.F. CCR SLV 76L55 I921E;

CECERA GIORGIO, nato a Spoleto (PG) il 4.6.1980, residente a Spoleto (PG), Via del Carpentiere n. 1, C.F. CCR GRG 80H04 I921H;

CECERA MAURO, nato a Spoleto (PG) il 6.5.1973, residente a Spoleto (PG), Via Lorenzo Betti n. 12, C.F. CCR MRA 73E06 I921G;

CESARI CESARETTI PAOLO, nato a Spoleto (PG) il 27.6.1971, residente a Spoleto (PG), Via Santo Spes di Spoleto n. 8, C.F. CSR PLA 71H27 I921F rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Degli Esposti;

2) Nomina Giudice Delegato, la Dott.ssa Sara Trabalza;

3) Nomina liquidatore la Dott.ssa Federica Micheli;

4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare di ciascun ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, disponendo che il Liquidatore formuli apposita istanza nel più breve termine possibile dalla apertura della procedura;

6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 5: a) dispone che ciascun liquidato provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare; b) dispone che l'INPS e il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo al singolo ricorrente delle quote di pensione e/o della quota di reddito eventualmente eccedenti gli importi che saranno stabiliti al punto precedente per ciascun ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il provvedimento sarà comunicato all'INPS e al datore di lavoro;

7) dispone che il Liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:



- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;
- proceda alla trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio in ordine, rispettivamente, ai beni immobili indicati nella relazione e nel ricorso e sottoposti a liquidazione;
- notifichi la presente sentenza a ciascun debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.06.2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se ciascun ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

8) ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

9) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, come sopra specificamente individuato;

10) Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115, vista la pronuncia della Corte Costituzionale n. 121/2024.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 27.12.2024

Il Presidente est.
Dott.ssa Sara Trabalza

